Città di Fossano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 29/01/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 4
Articolo 1 – Disposizioni comuni 4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale 4
Articolo 3 - Funzionario competente 4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari 4
Articolo 5 – Autorizzazioni 5
Articolo 6 - Anticipata rimozione 5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni 5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti 5
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari 6
Articolo 10 – Presupposto del canone 6
Articolo 11 - Soggetto passivo 6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone 6
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio 7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 7
Articolo 15 – Dichiarazione 8
Articolo 16 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari 8
Articolo 17 - Affissioni dirette 9
Articolo 18 - Pagamento del canone 9
Articolo 19 – Rimborsi e compensazione 9
Articolo 20 - Accertamento 10
Articolo 21 - Pubblicità ordinaria 10
Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere 11
Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vari 11
Articolo 24 – Riduzioni 12
Articolo 25 - Esenzioni 12
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 13
Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni 13
Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette 13
Articolo 28 - Modalità di espletamento delle pubbliche affissioni 13
Articolo 29 - Tipologia e durata dei necrologi 14
Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni 14
Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo 15
Articolo 32 - Riduzione del diritto 15
Articolo 33 - Esenzione dal diritto 16
Articolo 34 - Norme di rinvio 16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 16
Articolo 35 – Disposizioni generali 16
Articolo 36 - Funzionario Competente 16
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni 17
Articolo 38 - Occupazioni abusive 17
Articolo 39 - Domanda di occupazione 17
Articolo 40 - Modalità di presentazione 18
Articolo 41 - Limitazioni al rilascio delle autorizzazioni temporanee edili 18
Articolo 42 - Obblighi del concessionario 19

Articolo 43 - Durata dell'occupazione 19
Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione 19
Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione 19
Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione 20
Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione 20
Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 20
Articolo 49 - Classificazione delle strade 20
Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 21
Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone 21
Articolo 52 - Passi carrabili 22
Articolo 53 - Soggetto passivo 22
Articolo 54 - Agevolazioni 22
Articolo 55 - Esenzioni 23
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti 24
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee 25
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva 25
Articolo 59 - Rimborsi 25
Articolo 60 - Sanzioni 25

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il Diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26 settembre 2002 e ss.mm.ii.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visiva o acustica.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario competente

1. Al Dirigente del Dipartimento cui compete l'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano generale degli impianti, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l'unitarietà di arredo, le caratteristiche dei siti urbani

coinvolti, nonché le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientale e paesaggistica. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione degli impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Piano generale degli impianti.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte degli uffici competenti, che provvederanno anche ad indicare le relative ore di esecuzione. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. Per le modalità di effettuazione della pubblicità sonora di cui al comma 1 si rimanda al vigente regolamento acustico comunale.
3. Relativamente all'effettuazione della pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario cartaceo (cd. volantinaggio) si rimanda alle prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è comunque dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari senza impianti o manufatti, che si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da pubblico ufficiale competente.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applica quella più favorevole al soggetto passivo.
10. Qualora la pubblicità, permanente e temporanea, nonchè quella effettuata con veicoli sia posta in essere in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, nelle misure definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe e dei coefficienti di gradualità applicati con la medesima deliberazione.
2. La graduazione del canone è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, indipendentemente dal numero e dal tipo dei messaggi;

b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, di cui all'allegato A) del presente regolamento, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, anche mediante spedizione o tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine del 31 gennaio.

Articolo 16 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari

1. Per l'installazione di impianti pubblicitari gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale, facendo riferimento alle disposizioni previste dal vigente Piano Generale degli Impianti.
2. Per gli impianti pubblicitari che utilizzano circuiti elettrici, a qualunque fine predisposti, gli allegati tecnici dovranno contenere lo schema del circuito stesso e la dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia, attestata, mediante sottoscrizione, dalla ditta costruttrice dei congegni elettrici utilizzati.
3. Il Comune potrà comunque sempre richiedere altra eventuale documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica.
4. Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato per iscritto al Comune, indicando il numero e la data dell'autorizzazione originaria, allegando questa alla domanda; nella medesima richiesta il subentrante dichiarerà i propri dati identificativi; il trasferimento od il subentro deve risultare da apposito atto fra le parti, che sarà allegato, anche in copia, alla domanda stessa. Il Comune potrà richiedere l'esibizione degli originali. L'esame delle domande verrà effettuato dal Dipartimento Tecnico.
5. Il Comune, tenuto conto dei criteri generali stabiliti nel piano generale degli impianti, si avvale della facoltà, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, così come modificato dal D.Lgs. 360/93) di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
6. Non richiede autorizzazione l'esposizione di locandine pubblicitarie, cartelli, di striscioni (ad eccezione di quelli traversanti vie o piazze) e altre simili fattispecie, purchè a carattere temporaneo, nonché degli avvisi di locazione e vendita di immobili.
7. Qualora il mezzo utilizzato per l'effettuazione di pubblicità sonora comporti l'occupazione di Suolo Pubblico, dovranno altresì essere rispettate le norme di cui al successivo capo IV del presente Regolamento. In ogni caso il canone è unico per entrambe le fattispecie.

8. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
9. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
10. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia urbanistica, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Articolo 17 - Affissioni dirette

1. Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del mezzo per questo tipo di pubblicità.
2. Nel medesimo Piano è stabilita la percentuale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, da destinare a spazi privati per le affissioni dirette, mediante le procedure previste dal medesimo piano
3. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Articolo 18 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere sempre effettuato anticipatamente rispetto all'inizio dell'esposizione pubblicitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
2. Per le esposizioni pubblicitarie riferite a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Per le esposizioni pubblicitarie a carattere annuale o pluriennale il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ovvero in 3 rate, aventi scadenza il 31 marzo, il 31 luglio ed il 31 ottobre, se di importo superiore ad € 500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 19 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Per il riconoscimento del diritto al rimborso si applicano le norme di cui all' art. 12 del vigente regolamento generale delle entrate comunali relativo alla compensazione delle somme a credito. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura di legge.

Articolo 20 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone dovuto, oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 21 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica in base alla superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata compresa fra uno e sei mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. Se la durata è superiore a sei mesi, si applica, in ogni caso, la tariffa annuale, a prescindere dall'effettiva durata.
3. Per le fattispecie di cui al comma 1 di durata inferiore ad un mese si applica la tariffa giornaliera
4. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti per anno solare; non è prevista l'applicazione temporanea della tariffa per affissioni di durata inferiore a 12 mesi.
5. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze il canone dovuto, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari alla tariffa standard giornaliera cui si applicano i coefficienti, come stabiliti nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
6. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 6 e 9, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 9 la maggiorazione è del 100%.

Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (per i veicoli adibiti ad uso pubblico) ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede (per i veicoli ad uso privato). In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per l'esposizione pubblicitaria su veicoli è dovuto il il canone pari alla tariffa standard annuale cui si applica un coefficiente, come stabilito nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
5. Per i veicoli di portata inferiore ai 30 q.li tale canone è ridotto del 30%

Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per i mezzi pubblicitari previsti nel presente articolo il canone è determinato sulla base della tariffa standard giornaliera, cui si applicano i relativi coefficienti di valutazione, come previsti nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è calcolato per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, esclusivamente mediante persone circolanti, anche con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. I veicoli con annessi impianti pubblicitari (a titolo esemplificativo vele, furgoni attrezzati ecc), fatto salvo il rispetto delle norme del Codice della Strada, non potranno sostare su aree pubbliche, di uso pubblico o private visibili dalla pubblica via, per un periodo superiore ad un'ora, senza il prescritto titolo autorizzatorio. Qualora la sosta si protragga oltre tale periodo è dovuto il canone nella misura stabilita con deliberazione di approvazione delle tariffe, anche in assenza del prescritto titolo autorizzatorio. Salva diversa indicazione ed in tutti i casi in cui non sia possibile rilevare la superficie del mezzo espositivo, l'esposizione pubblicitaria si presume effettuata con dimensioni pari a mt. 6x3 bifacciali.
6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
7. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni .
8. Qualora la pubblicità di cui al comma 6 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista. Qualora

l'esposizione di cui al comma 7 si protragga per più di tre mesi si applica la tariffa annuale.

Articolo 24 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, che rechino marchi, loghi o scritte di soggetti sponsorizzanti, ad esclusione del riferimento del patrocinio da parte degli enti pubblici.
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 25 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
   e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
   f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
   g) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, a condizione che non vi siano indicati marchi, loghi o riferimento a sponsor, ad eccezione delle indicazioni relative al patrocinio di enti pubblici.
   h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29/09/2002 e ss.mm.ii.

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Fossano costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Tuttavia il Comune può concedere a privati, come previsto dal precedente art. 17,mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, sulla base di quanto stabilito nel vigente Piano generale degli Impianti.

Articolo 28 - Modalità di espletamento delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura esclusiva del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura

stabilita nelle disposizioni di cui al piano generale degli impianti di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. L'affissione relativa agli annunci mortuari ed avvisi connessi ha luogo due volte al giorno con partenza dell'incaricato alle ore 10:30 per le affissioni in città ed alle ore 14:30 per le affissioni nelle frazioni cittadine dei giorni feriali dal lunedì al venerdì; il sabato l'affissione ha luogo una sola volta con partenza dell'incaricato alle ore 10:00.
3. L'affissione relativa ai manifesti diversi da quelli di cui al comma 2, avviene con cadenza bisettimanale, di regola il lunedì ed il giovedì. Qualora l'affissione sia richiesta in giornate differenti, è dovuto il diritto d'urgenza di cui al successivo art. 30 comma 4.
4. Il servizio non è reso la domenica e nei giorni festivi; tuttavia i soli annunci mortuari e le partecipazioni che debbano essere affissi con urgenza, ma non possano essere recapitati per l'affissione entro gli orari stabiliti, potranno eccezionalmente essere affissi, esclusivamente il pomeriggio del sabato, la domenica e nei giorni festivi, a cura dei privati che ne abbiano interesse, a condizione che:

   - nessuno degli annunci copra necrologi o manifesti di qualsiasi tipo non ancora scaduti;

   - la tariffa dovuta per l'affissione, esclusa l'urgenza, sia corrisposta al Comune.
5. Al pagamento della tariffa dovuta sono tenuti, in solido e nell'ordine, la ditta di onoranze funebri incaricata dai familiari del defunto e questi ultimi.
6. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. A tal fine fa fede la data di richiesta formulata esclusivamente tramite posta elettronica o posta elettronica certificata.
7. Su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto, salvo i casi di forza maggiore quali eventi atmosferici, epidemici e pandemici

Articolo 29 - Tipologia e durata dei necrologi

1. I necrologi si distinguono in annunci mortuari contenenti anche l'indicazione del giorno ora e luogo in cui avranno luogo le esequie ed avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, partecipazioni, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settima e di trigesima, di anniversario e simili).
2. Per gli annunci mortuari il periodo di affissione è assicurato nel minimo di giorni tre, mentre per gli avvisi connessi, il periodo di affissione è assicurato nel minimo di giorni quattro.
3. Per le messe di suffragio l'affissione è garantita per giorni quattro e non può essere richiesta oltre i sei giorni antecedenti lo svolgimento del suffragio.
4. Decorso il periodo minimo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti dai successivi.

Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono approvati i

coefficienti e le relative tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto su ciascun foglio di dimensione 70*100, ancorchè il manifesto da affiggere sia costituito da più fogli. Le affissioni devono essere richieste per un minimo di 10 giorni; periodi successivi possono essere richiesti a multipli di 5.
3. Per i manifesti costituiti da più di 7 fogli il canone è maggiorato del 50%; oltre i 12 fogli del 100%
4. Per gli annunci mortuari il canone è calcolato in base al numero dei manifesti da affiggere, che devono indicativamente rispettare la misura massima di 25*35
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o in giornate diverse da quelle stabilite al precedente art. 28 comma 3 , se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta una maggiorazione del 10% per cento del canone, con un minimo di € 40,00 per ciascuna commissione.
6. Il pagamento del diritto, ad eccezione degli annunci mortuari ed avvisi connessi, deve essere sempre effettuato anticipatamente rispetto all'inizio dell'affissione.
7. Le modalità di pagamento sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
8. In caso di affidamento del servizio in concessione con corrispettivo fisso, calcolato a forfait in favore del Comune, non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dagli spazi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 32 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, eventi per beneficenza;
   e) per gli spettacoli viaggianti circensi o lunapark
   f) per gli annunci mortuari;
2. Per l'applicazione delle riduzioni dalla lettera a) alla lettera d) il contenuto del messaggio promozionale deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui

l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 33 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti e simili affissi direttamente dall'Ente, anche in presenza di sponsor;
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
   f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, la servitù di pubblico passaggio ovvero sono assoggettate all'uso pubblico.

Articolo 36 - Funzionario Competente

1. Al Dirigente del Dipartimento cui compete l'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate senza impianti o manufatti, che si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. L'iter amministrativo previsto per il rilascio di apposita autorizzazione o concessione si dovrà concludere, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

   Viste le tempistiche tecniche previste dal Cds, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di disciplina della viabilità e della sosta , nonché per l'attuazione del suddetto iter amministrativo, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del presente articolo, potranno essere evase, nel rispetto dei suddetti termini, solo le richieste di occupazione presentate almeno 5 giorni (feriali) antecedenti l'occupazione stessa.

Le occupazioni che comportino rilevanti variazioni o modifiche alla circolazione viaria, alle aree mercatali ed alla sosta, dovranno essere presentate con congruo anticipo, almeno 15 giorni (feriali) antecedenti all'occupazione stessa.

3. La domanda di concessione o autorizzazione, assolvendo gli obblighi prescritti per l'imposta di bollo, dovrà essere presentata sugli appositi stampati messi a disposizione dall'Ente ed essere corredata, da apposito rilievo planimetrico, dal quale si evinca l'esatta ubicazione dell'occupazione richiesta.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento autorizzatorio o concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, dovrà dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio di Polizia Locale, il quale provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle suddette condizioni d'emergenza ed a rilasciare l'autorizzazione o concessione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo dell'immediato ripristino dell'area.

Articolo 40 - Modalità di presentazione

1. La domanda di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata al Comune mediante consegna all'Ufficio Protocollo, mediante spedizione, mediante posta elettronica e posta elettronica certificata, a condizione che sia assolta in ogni caso l'imposta di bollo
2. Il concessionario è altresì tenuto ad assolvere al pagamento del bollo da apporre all'autorizzazione rilasciata, secondo la normativa vigente.

Articolo 41 - Limitazioni al rilascio delle autorizzazioni temporanee edili

1. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni temporanee edili di suolo pubblico nei periodi dal 01 dicembre al 06 gennaio e dal 23 aprile al 10 maggio di ciascun anno, nelle seguenti vie:
    - via Ospedale Maggiore (marciapiedi compresi)
    - via Felice Merlo (marciapiedi compresi)
    - via San Giovanni Bosco dall'intersezione con via Bava San Paolo all'intersezione con via Roma (marciapiedi compresi)
    - via Dell'Annunziata (marciapiedi compresi)
    - via Roma sola carreggiata con esclusione quindi delle aree interne ai portici
2. Per le sole occupazioni di spazi ed aree pubbliche iniziate antecedentemente a tali periodi e per le quali, per oggettive e motivate esigenze, è necessario provvedere al rilascio di proroga dell'autorizzazione all'occupazione, sarà possibile derogare a quanto disposto al precedente comma 1, previa acquisizione del parere favorevole espresso dagli uffici competenti.
3. Sono fatte salve le occupazioni d'urgenza, per il ripristino delle condizioni ambientali a seguito di eventi socio-politici, eventi atmosferici straordinari, calamità naturali imprevedibili, inquinamento ambientale anche dovuto a negligenza od imperizia di privati o società, fino al ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39.

Articolo 42 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
   a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
   b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
   c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
   d) evitare la subconcessione o il trasferimento a terzi della concessione;
   e) versare il canone alle scadenze previste.
   f) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
   g) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 43 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 41, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, provvede ad effettuare la voltura della concessione in capo al nuovo intestatario

Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
   a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
   b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
   c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 2, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario. In ogni caso è sempre dovuto il pagamento del canone per l'anno in cui si effettua la rinuncia. La rinuncia presentata entro il 31 gennaio dà diritto all'abbuono del canone per l'anno in corso, a condizione che l'occupazione sia effettivamente cessata il 31 dicembre precedente.

Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. L'irregolarità nel versamento del canone dovuto in precedenza costitusce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, nelle misure definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe e dei coefficienti di gradualità applicati.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazion
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, di cui all'allegato A) del presente regolamento sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 49 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come

indicate nell'allegato B) al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio e fine delle stesse. Ad ogni annualità corrisponde un autonomo assoggettamento al canone.
2. Nell'ipotesi di occupazione permanente a cavallo di due annualità, è riconosciuto uno sconto del 50% del canone dovuto sulla seconda annualità, a condizione che sia di durata inferiore a 6 mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno

Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al pagamento del canone l'occupazione inferiore a 0,50 mq.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
6. Il canone per le occupazioni del sottosuolo è ridotto del 75% rispetto alla tariffa standard stabilita per le medesime occupazioni di suolo pubblico, fatti salvi i coefficienti di determinazione della tariffa
7. Il canone per le occupazioni di soprasuolo è ridotto del 50% rispetto alla tariffa standard stabilita per le medesime occupazioni di suolo pubblico, fatti salvi i coefficienti di determinazione della tariffa

8. Per particolari fattispecie di soprassuolo e sottosuolo la tariffa è determinata sulla base dei coefficienti stabiliti per ciascuna tipologia, senza ulteriori riduzioni.
9. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
10. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
11. Per le occupazione temporanee effettuate con tavolini e sedie dai locali di pubblico esercizio e dalle attività artigianali di somministrazione, la misura standard da assoggettare al pagamento del canone, è stabilita in mq. 2 per ciascun tavolino, comprensivo di 4 sedie, a condizione che l'area non sia delimitata con barriere, fioriere, steccati e simili, nel qual caso l'occupazione viene calcolata sulla base dell'intera superficie delimitata.
12. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 52 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Articolo 53 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 54 - Agevolazioni

1. Il canone è ridotto:

a) del 75% per la parte eccedente i 100 mq per le occupazioni del suolo comunale relative a manifestazioni politiche sindacali, istituzionali, culturali, religiose, feste patronali o rionali organizzate da associazioni di quartiere o pro-loco, ed ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi;
b) del 25% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni; del 50% per quelle di durata superiore a 29 giorni per le seguenti tipologie di occupazione:
    - occupazioni ordinarie di suolo pubblico
    - somministrazione di cibi e bevande su strada
    - dehor e tavolini costituenti pertinenza di altre strutture di somministrazione
    - ombrelloni ed esposizione merce all'esterno dei negozi
    - traslochi
    - manifestazioni di qualunque genere, feste di borghi e quatieri, organizzate da associazioni senza scopo di lucro e pro-loco

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e che il pagamento intervenga anticipatamente rispetto all'inizio dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, viene riconosciuto sempre, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, l'abbattimento del canone nella misura del 50%
4. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili

Articolo 55 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
    a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
    b) le occupazioni temporanee effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 20
    c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
    d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
    e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e comunque per un tempo non superiore a quello previsto dalla precedente lettera d)
    f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
    g) le occupazioni di aree cimiteriali;
    h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
    i) i parcheggi, i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

k) occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze , purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;

l) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

m) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, concesso con apposito provvedimento della Giunta dal quale risulti l'esenzione dal pagamento del canone, purché siano organizzate da ONLUS, Enti non commerciali o Associazioni che non abbiano finalità di lucro e che non siano, in ogni caso a pagamento; restano comunque soggette al pagamento tutte le aree destinate ad attività commerciali o a valenza economica, da chiunque occupate.

n) le occupazioni realizzate in occasione dei festeggiamenti per i borghi e le frazioni, che non abbiano finalità di lucro e che non siano, in ogni caso a pagamento; restano comunque soggette al pagamento tutte le aree destinate ad attività commerciali o a valenza economica, da chiunque occupate nell'ambito di tali manifestazioni.

o) le occupazioni di urgenza per il ripristino delle condizioni ambientali a seguito di eventi socio-politici (tumulti , sommosse, attentati, etc.), eventi atmosferici straordinari, calamità naturali imprevedibili, inquinamento ambientale anche dovuto a negligenza od imperizia di privati o società, fino al ripristino dello stato dei luoghi

p) le fioriere, collocate in appositi spazi concordati con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tipologie standard definite dall'Amministrazione stessa, con manutenzione a carico del concessionario

q) occupazioni realizzate dalle fondazioni e dalle consulte per la valorizzazione dei beni artistici ed architettonici in occasione di interventi edilizi, come individuati dall'art.3 del D.p.r. 06/06/2001 n.380 e s.m.i., in ossequio ai propri compiti istituzionali.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro il primo giorno di occupazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per le occupazioni permanenti è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro il primo giorno di occupazione. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la gestione delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 59 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura di legge

Articolo 60 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone dovuto, oltre agli interessi nella misura di legge
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle

somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Allegato A)

Tipologie di esposizione pubblicitaria, di affissione e di occupazione di suolo pubblico

ANNUALI

- Pubblicità ordinaria
- Impianti affissionali privati destinati alle pubbliche affissioni (tabelle e stendardi)
- Pubblicità effettuata all'esterno di mezzi di trasporto di portata superiore a 30 q.li
- Pubblicità effettuata all'esterno di mezzi di trasporto di portata inferiore a 30 q.li
- Proiezioni con pannelli o su schermi luminosi
- Pubblicità mediante aeromobili
- Pubblicità mediante palloni frenati
- Arredo urbano su suolo pubblico
- Impianti affissionali posti su suolo pubblico
- Occupazione ordinaria del suolo pubblico
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente a carico/scarico merci o parcheggio privato connesso con un'attività economica
- Edicole, dehors costituenti pertinenza di altre strutture di somministrazione
- ombrelloni ed esposizione merce esterno negozi
- Chioschi e dehors non costituenti pertinenza o accessorio di altre strutture
- Cantieri edili, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili
- Passi carrai
- Vetrinette espositive
- Pista per prove guida

GIORNALIERE

- Pubblicità ordinaria giornaliera
- Pubblicità ordinaria mensile
- Striscioni attraversanti vie o piazze
- Striscioni non attraversanti vie o piazze
- Distribuzione di materiale pubblicitario o esposizione pubblicitaria con persone circolanti
- Apparecchi amplificatori e simili
- Proiezioni luminose
- Aeromobili e simili
- Palloni frenati
- Camion vela e simili con sosta su luogo pubblico e privato
- Impianti pubblicitari
- Ordinaria suolo pubblico
- Somministrazione di cibi e bevande al di fuori delle aree mercatali
- Bancarelle e stand espositivi al di fuori delle aree mercatali
- Dehor, ombrelloni e tavoli all'esterno di altre strutture di somministrazione
- Esposizione merce all'esterno dei negozi
- Cantieri edili
- Traslochi
- Manifestazioni politiche, religiose, sindacali, feste di borghi e quartieri
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Cantieri edili per la posa di condutture

SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO FATTISPECIE PARTICOLARI

- Tende fisse e retrattili
- Insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari con proiezione volumetrica
- Impianti a fune
- Elettrodotti, cavidotti e condutture private
- Cisterne
- Occupazioni di sottosuolo con cavidotti e condutture in genere per pubbliche utenze

AFFISSIONI

- Manifesti formato 70*100 per singolo giorno (minimo affissione giorni 10)
- Manifesti formato 70*100 per singolo giorno (periodi successivi multipli di 5)
- Annunci mortuari
- Avvisi connessi ad annunci mortuari

Allegato B)

Classificazione delle vie e piazze comunali ai fini dell'applicazione del capo IV (suolo pubblico) del Canone Unico Patrimoniale

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo IV, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie:

1. **CATEGORIA 1** le seguenti vie o piazze:
   - via Roma la parte di via Cavour che va dalla Porta di S. Martino fino all'incrocio con via Roma.
   - la parte di via Garibaldi che va dall'incrocio con via Roma fino all'incrocio con via Bava.
   - Piazza Battuti Rossi.
   - Piazza Castello
   - Piazza Vittorio Veneto
   - Viale Alpi fino all'intersezione con Corso Colombo
   - Piazza Bima

2. **CATEGORIA 2** tutte le aree comprese nel Centro Abitato, così delimitato come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 23.12.2013, non contemplate nella prima categoria.

3. **CATEGORIA 3** tutte le aree non contemplate nelle precedenti categorie.